



Bruxelles, 14.12.2020
COM(2020) 793 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA E ALLA
CORTE DEI CONTI**

**sulla revisione dell'Unione europea nell'ambito del meccanismo di revisione
dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC)**

I. Contesto e antefatti

L'Unione europea è fondata su un insieme di valori comuni, tra cui il rispetto dei diritti umani, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto. La corruzione compromette il funzionamento dello Stato e delle autorità pubbliche a tutti i livelli ed è una potente alleata della criminalità organizzata. Un efficace quadro anticorruzione, la trasparenza e l'integrità nell'esercizio del potere pubblico possono rafforzare i sistemi giuridici e la fiducia nelle autorità pubbliche. La presente comunicazione rafforza e completa altri strumenti dell'UE e l'impegno profuso dalla Commissione per combattere la corruzione. Come indicato nella prima relazione della Commissione sullo Stato di diritto adottata nei mesi scorsi, la lotta contro la corruzione è essenziale per la tutela dello Stato di diritto e, data la sua importanza, è uno dei quattro pilastri della relazione¹. Una robusta cultura dello Stato di diritto e della lotta contro la corruzione deriva dalla fiducia dei cittadini nel fatto che l'integrità costituisce la norma e che il rispetto della legge è tutelato.

L'UE ha più volte dichiarato il suo impegno nel processo di revisione². Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno sottolineato la necessità di rafforzare il ruolo guida dell'UE nella lotta globale contro la corruzione e di portare avanti il processo di revisione previsto dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC, in prosieguo "la convenzione"). Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno specificatamente rammentato quanto sia importante che l'UE adempia all'obbligo di revisione³.

L'UE è divenuta parte contraente della convenzione nel 2008⁴. La convenzione è il trattato internazionale contro la corruzione di maggiore portata in termini sia di copertura geografica (187 parti) sia di materie affrontate. Tutti gli Stati membri dell'UE ne sono parti⁵. L'UE ha anche svolto un ruolo importante nell'adozione della risoluzione sulla lotta contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 1° giugno 2020. Tale risoluzione ha rappresentato il primo passo verso la sessione speciale dell'Assemblea

¹ COM(2020) 580 final.

² In occasione dell'ottava conferenza degli Stati parte dell'UNCAC nel 2019, la Commissione, parlando a nome dell'UE e dei suoi Stati membri, ha ribadito l'impegno dell'UE nel processo di revisione e ha sottolineato che, poiché tale revisione riguarderebbe tutte le istituzioni dell'UE, è stato avviato un lavoro preparatorio tra la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio. Dichiarazione di apertura dell'UE alla conferenza degli Stati parte della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, Abu Dhabi, 16-20 dicembre 2019, <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session8/V2001911e.pdf>, pagg. 61-62.

³ Cfr., ad esempio, l'audizione pubblica del Parlamento europeo del 2019 "Towards a common EU strategy to fight corruption and organized crime – strengthening instruments and enhancing cooperation between relevant actors" Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2018 (2019/2128(INI)), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-07-10_IT.html. Il Consiglio "Giustizia e affari interni" dell'ottobre 2019 è stato dedicato al futuro della lotta contro la corruzione nell'UE. In seno al Consiglio, in una discussione sull'azione dell'UE contro la corruzione tenutasi sotto la presidenza finlandese nel 2019, gli Stati membri hanno chiaramente affermato che le istituzioni dell'UE dovrebbero essere soggette al meccanismo di monitoraggio anticorruzione. "EU Action against Corruption, Report from the Finnish Presidency" (13630/19; <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13630-2019-INIT/en/pdf>, pag. 4).

⁴ Decisione 2008/801/CE del Consiglio, del 25 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (GU L 287 del 29.10.2008, pag. 1).

⁵ Inoltre nel luglio 2019 all'Unione è stato riconosciuto lo status di osservatore in seno al Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO).

Generale delle Nazioni Unite sulle sfide e sulle misure intese a prevenire e combattere la corruzione e rafforzare la cooperazione internazionale, programmata per giugno 2021.

La convenzione è anche l'unico strumento universale di lotta alla corruzione giuridicamente vincolante a livello internazionale. Essa affronta cinque ambiti: politiche di prevenzione (titolo II); misure penali (titolo III); cooperazione internazionale (titolo IV); restituzione dei beni o somme illecitamente ottenuti (titolo V); assistenza tecnica e scambio di informazioni (titolo VI). La convenzione affronta la lotta contro la corruzione in senso lato e le sue disposizioni riguardano svariate forme di corruzione, come le tangenti, il traffico d'influenza, l'abuso di ufficio e vari atti di corruzione nel settore sia pubblico che privato. Introduce una serie di norme, misure e regole che i paesi possono applicare per rafforzare i loro regimi giuridici e regolamentari finalizzati alla lotta contro la corruzione. I suoi obiettivi principali sono rafforzare le misure per prevenire e combattere la corruzione in modo più efficiente ed efficace, promuovere l'integrità, l'assunzione di responsabilità e la buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, agevolare e sostenere la cooperazione internazionale e l'assistenza tecnica contro la corruzione.

È fondamentale rafforzare l'autorità dell'UE nella lotta contro la corruzione e quindi garantire che gli obblighi dell'UE imposti dalla convenzione ancora pendenti siano affrontati prima che inizi la sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS). Ciò implica la partecipazione alla revisione dell'attuazione⁶.

Nel novembre 2009 la conferenza degli Stati parte, il principale organo decisionale della convenzione⁷, ha adottato la risoluzione 3/1, che ha istituito un meccanismo di revisione dell'attuazione della convenzione. L'UE ha sostenuto l'istituzione di questo meccanismo di revisione dell'attuazione⁸. Secondo la risoluzione 3/1, gli Stati parte devono sottoporsi a una revisione dell'attuazione della convenzione. Il meccanismo, basato su una valutazione *inter pares*, si traduce in una valutazione che analizza in che modo le regole e le pratiche di ogni Stato parte si conformino ai principi, agli obiettivi e ai requisiti della convenzione. Queste valutazioni aiutano a individuare le lacune nelle politiche nazionali contro la corruzione, promuovendo le necessarie riforme legislative, istituzionali e di ordine pratico.

Gli accordi internazionali conclusi dall'UE vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri⁹ e il meccanismo di revisione istituito dalla convenzione è vincolante per tutte le parti della convenzione. L'obbligo di revisione si applica pertanto anche all'Unione europea.

⁶ Tutte le altre parti della convenzione hanno dato inizio alla loro partecipazione alla revisione; oltre all'UE, soltanto uno Stato parte non è stato sottoposto a revisione, ma aveva espresso riserve al momento della ratifica.

⁷ La conferenza degli Stati parte è il principale organo decisionale istituito dalla convenzione delle Nazioni Unite, insieme ai suoi organi sussidiari, ossia il gruppo di revisione dell'attuazione ("Implementation Review Group"), il gruppo di lavoro sulla restituzione dei beni o somme illecitamente ottenuti ("Working Group on Asset Recovery"), il gruppo di lavoro sulle politiche di prevenzione ("Working Group on Prevention") e la riunione di esperti sulla cooperazione internazionale ("Expert Meeting on International Cooperation"). Tra gli altri servizi sostanziali e tecnici, elabora i documenti preparatori; riceve, traduce e distribuisce documenti, relazioni e decisioni; interpreta gli interventi pronunciati durante le riunioni; prepara e fa circolare i verbali delle sessioni; detiene e conserva in modo adeguato i documenti in archivio; e assiste l'ufficio di presidenza della conferenza nello svolgimento delle sue funzioni.

⁸ Attraverso una serie di posizioni comuni riportate nei documenti ST 15012/1/06 REV 1; ST 15233/1/07 REV 1; ST 11452/2/09 REV 2.

⁹ Articolo 216, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tuttavia la particolare posizione dell'Unione europea come unica organizzazione regionale d'integrazione economica che è parte della convenzione aggiunge una certa complessità per quanto riguarda le modalità di partecipazione dell'UE all'esercizio¹⁰.

In virtù dell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, la Commissione esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione nell'attuazione degli accordi internazionali di cui l'Unione è parte e assicura la rappresentanza esterna dell'Unione; ha quindi la responsabilità di guidare il processo di revisione previsto dalla convenzione al fine di garantire che l'Unione adempia agli obblighi assunti a norma della convenzione.

La presente comunicazione propone quindi l'approccio della Commissione per il processo di revisione. L'Unione nel suo insieme è tenuta ad attuare la convenzione e perciò a sottoporsi al processo di revisione istituito dalla convenzione stessa. Questo esercizio, che sarà coordinato dalla Commissione, richiederà il coinvolgimento di tutte le istituzioni pertinenti dell'Unione ed eventualmente di alcune agenzie o organismi, in funzione dei compiti loro attribuiti dai trattati o dalla legislazione dell'Unione nel settore di pertinenza della convenzione. La loro partecipazione dovrebbe essere retta dal principio dell'autonomia amministrativa di ciascuna istituzione nelle materie relative al loro rispettivo funzionamento.

La Commissione ha analizzato le implicazioni derivanti dallo status eccezionale dell'UE come unica organizzazione regionale d'integrazione economica che è parte della convenzione. Per procedere con la revisione, occorre innanzitutto aggiornare la dichiarazione di competenze per riflettere le conseguenze giuridiche dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (**sezione II** in appresso). Per quanto riguarda le modalità pratiche della revisione, dovrebbero essere definiti alcuni adattamenti necessari per consentire all'Unione europea di partecipare alla revisione (**sezioni III, IV e V** in appresso).

II. Aggiornamento della dichiarazione di competenza

La convenzione prevede che lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione di un'organizzazione regionale d'integrazione economica debba includere una dichiarazione relativa alla portata delle sue competenze¹¹. La *dichiarazione relativa alla competenza della Comunità europea con riferimento alle materie disciplinate dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione* è stata debitamente notificata al segretario generale delle Nazioni Unite al momento della conclusione della convenzione da parte dell'Unione¹². L'articolo 67, paragrafo 3, della convenzione stabilisce inoltre che l'organizzazione regionale interessata deve informare il depositario di ogni modifica pertinente della portata delle sue competenze¹³.

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la portata e l'esercizio delle competenze dell'Unione sono in una certa misura cambiati. Ad esempio, l'UE ha acquisito nuove competenze in virtù del titolo V TFUE (articoli 82 e 83 del trattato sul funzionamento

¹⁰ La risoluzione 3/1 non contiene regole o procedure specifiche applicabili alle parti della convenzione che non sono "Stati" in quanto tali.

¹¹ In base all'articolo 67, paragrafo 3, della convenzione.

¹² Allegato della decisione 2008/801/CE del Consiglio.

¹³ Articolo 67, paragrafo 3, della convenzione.

dell'Unione europea). Il segretario generale delle Nazioni Unite deve quindi essere informato di questi sviluppi¹⁴.

Azione 1: la Commissione farà quanto necessario per informare il segretario generale delle Nazioni Unite in merito alle modifiche pertinenti della portata della competenza dell'Unione prima dell'avvio della revisione.

III. Avvio della revisione dell'UE a norma della convenzione

Ogni parte è sottoposta a revisione da altri due Stati parte della convenzione; la scelta delle parti che svolgono la revisione viene effettuata mediante sorteggio¹⁵. Ciascuna parte deve agire anche in qualità di parte che svolge la revisione. Il sorteggio può essere effettuato in una qualsiasi delle riunioni del gruppo di revisione dell'attuazione. La revisione viene formalmente avviata quando il segretariato della convenzione (UNODC) informa la parte sottoposta a revisione dell'inizio dello svolgimento della revisione del paese¹⁶. Le parti inoltre devono comunicare un punto di contatto per coordinare la loro partecipazione alla revisione, nonché notificare un elenco di esperti governativi per il processo di revisione (quando la parte agisce in qualità di parte che svolge la revisione nei confronti delle altre parti¹⁷).

La Commissione ritiene che l'UE debba annunciare la sua disponibilità ad avviare il processo di revisione dell'attuazione il più presto possibile prima dell'inizio della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2021. In conformità dell'articolo 17 TUE, la posizione dell'Unione sarà espressa dalla Commissione. La Commissione fungerà anche da punto di contatto per coordinare il processo di revisione dell'attuazione dell'Unione e invita le altre istituzioni a designare esperti qualora l'UE sia chiamata a sottoporre a revisione altri Stati parte.

¹⁴ Il paragrafo 4 della dichiarazione di competenza recita: "[l]a portata e l'esercizio delle competenze comunitarie sono soggetti, per loro stessa natura, ad una continua evoluzione e, all'occorrenza, la Comunità completerà o modificherà la presente dichiarazione, in conformità dell'articolo 67, paragrafo 3, della convenzione".

¹⁵ Cfr. "Terms of Reference of the Mechanism for the Review of Implementation of the United Nations Convention against Corruption", https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ReviewMechanism-BasicDocuments/Mechanism_for_the_Review_of_Implementation_-_Basic_Documents_-_E.pdf.

¹⁶ Entro un mese dal sorteggio. Cfr. la sezione II delle "Guidelines for governmental experts and the secretariat in the conduct of country reviews", https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ReviewMechanism-BasicDocuments/Mechanism_for_the_Review_of_Implementation_-_Basic_Documents_-_E.pdf.

¹⁷ Il meccanismo di revisione dell'attuazione prevede che ciascuna parte nomini fino a 15 esperti governativi ai fini del processo di revisione. Questi esperti agiscono quindi come soggetti che svolgono la revisione per conto della loro parte.

Azione 2: *la Commissione ritiene che l'UE debba annunciare la sua disponibilità ad avviare il processo di revisione dell'attuazione il più presto possibile prima della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2021 e preparerà la dichiarazione dell'UE al riguardo, previa consultazione del Consiglio.*

La Commissione fungerà da punto di contatto dell'UE per il processo di revisione dell'attuazione dell'UE.

La Commissione inviterà le altre istituzioni a designare esperti per il processo di revisione riguardante altre parti.

IV. Modalità e organizzazione della revisione dell'UE

Nel 2009 la conferenza degli Stati parte ha adottato il *mandato del meccanismo di revisione dell'attuazione della convenzione* e ha istituito il gruppo di revisione dell'attuazione per monitorare tale processo sotto l'autorità della conferenza. Le parti sono valutate in conformità del mandato del meccanismo di revisione dell'attuazione. Il segretariato ha elaborato un modello di calendario per il completamento della revisione¹⁸.

1. Preparazione dell'autovalutazione dell'UE

Per ogni ciclo, il processo richiede che la parte sottoposta a revisione rediga e presenti una **autovalutazione**, in base alla quale verrà effettuata la revisione.

L'autovalutazione contiene una descrizione delle misure (programmi, provvedimenti legislativi e no, atti amministrativi) adottate da tale parte per conformarsi alle disposizioni della convenzione negli ambiti oggetto di revisione e un'indicazione dell'efficacia di tali misure¹⁹. L'autovalutazione si concentra essenzialmente sulla descrizione: i) degli atti che l'UE ha adottato negli ambiti di cui tratta la convenzione e ii) delle misure pertinenti a fini della convenzione che si applicano alle istituzioni dell'UE e al loro personale. Quando si fa riferimento ai pertinenti atti giuridici, l'autovalutazione dovrebbe includere una breve descrizione della finalità di ciascuno strumento, della data di entrata in vigore e degli eventuali obblighi diretti imposti alle istituzioni dell'UE (obblighi concernenti le relazioni o altri compiti assegnati direttamente alle istituzioni ecc.). Il documento include esempi, ove disponibili, che illustrano l'efficacia delle misure elencate nell'autovalutazione.

¹⁸ https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Review-Mechanism/IRG_model_country_review_schedule.pdf. L'esperienza ha dimostrato che le revisioni durano in pratica tra i 12 e i 18 mesi nel primo ciclo e un po' più a lungo nel secondo.

¹⁹ In generale le parti sono incoraggiate a effettuare autovalutazioni utilizzando la lista di controllo completa per l'autovalutazione sviluppata dal segretariato e approvata dalla conferenza degli Stati parte nel novembre 2009. Tuttavia tale lista di controllo (e lo strumento informatico utilizzato per fornire le risposte) non si adatta bene all'UE. Di conseguenza il segretariato ha indicato piena flessibilità per quanto riguarda l'utilizzo di un formato diverso che sia idoneo all'UE.

La revisione dell'attuazione prevista dalla convenzione si svolge in due cicli:

- il ciclo 1 si concentra sulle misure penali (titolo III) e sulla cooperazione internazionale (titolo IV) e includerà relazioni riguardanti a) i reati e l'attività di contrasto; b) la protezione di testimoni, esperti, vittime e autori di segnalazioni di illeciti; c) le conseguenze di atti di corruzione; d) la cooperazione all'interno delle organizzazioni internazionali e tra di loro; e) la cooperazione delle organizzazioni internazionali con l'UE e gli Stati membri; f) le indagini congiunte;
- il ciclo 2 riguarda la restituzione dei beni o somme illecitamente ottenuti (titolo V) e le politiche di prevenzione (titolo II), che comprendono la normativa in materia di contrasto e di appalti pubblici.

Il processo di revisione dovrebbe iniziare quindi con il ciclo 1, seguito dal ciclo 2.

La **portata dell'autovalutazione** dovrebbe comprendere gli ambiti che sono direttamente pertinenti all'UE e alle sue istituzioni (e al suo personale) per quanto riguarda le materie che formano oggetto della convenzione e a seconda del ciclo in questione: ad esempio le politiche di prevenzione della corruzione, la cooperazione internazionale e la restituzione dei beni o somme illecitamente ottenuti.

L'autovalutazione dell'UE non si occuperà di questioni relative all'attuazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri, che rientrano nei processi di revisione che li riguardano, ma spiegherà piuttosto gli obblighi delle istituzioni dell'UE derivanti dai trattati e dal pertinente diritto dell'UE.

Poiché la convenzione è vincolante per tutte le istituzioni dell'UE, la portata dell'autovalutazione non può essere limitata a una singola istituzione dell'UE né solo ad alcune. Ciò non significa tuttavia che ogni istituzione dell'UE debba effettuare un'autovalutazione separata. L'autovalutazione dell'UE riguarderà le regole orizzontali, comprese le regole comuni applicabili a tutte le istituzioni (come lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia). Per quanto riguarda gli ambiti in cui istituzioni e organismi diversi hanno stabilito norme differenti, generalmente aggiuntive, tali istituzioni e organismi dovrebbero indicare dette norme nell'autovalutazione²⁰. Il processo di revisione nell'ambito del ciclo 2 è di estrema importanza per il funzionamento interno delle diverse istituzioni dell'UE.

Azione 3: *la Commissione preparerà l'autovalutazione dell'UE per ciascun ciclo, in stretto coordinamento con tutte le istituzioni dell'UE interessate. Tutte le istituzioni interessate devono fornire un contributo tempestivo all'autovalutazione e stabiliranno il contenuto che si riferisce alla propria istituzione.*

²⁰ Per il ciclo 1, sembra che quasi tutti gli aspetti rientrino tra le materie di competenza dell'UE a livello orizzontale. Per quanto riguarda il ciclo 2, mentre il titolo II riguarda tutte le istituzioni, i titoli III e IV sono più specifici e riguardano solo un numero limitato di istituzioni, organi o organismi (principalmente Commissione, EPPO, Europol, Eurojust) e il titolo V: principalmente Commissione, EPPO, Europol, Eurojust, Banca centrale europea e la futura unità di informazione finanziaria europea.

2. Analisi documentale e visita in loco

Una volta presentata l'autovalutazione, gli esperti incaricati della revisione effettuano un'analisi documentale dell'autovalutazione completata. Se accettata dalla parte sottoposta a revisione, in uno spirito di dialogo costruttivo, l'analisi documentale può essere integrata con qualsiasi altro mezzo di dialogo diretto, come una visita nel paese o una riunione congiunta presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna. La visita in loco consiste in riunioni tra gli esperti designati dalle parti che svolgono la revisione e gli esperti della parte sottoposta a revisione, con l'assistenza del segretariato. I portatori di interessi sono incoraggiati a partecipare a queste visite che si svolgono a livello di esperti. La finalità di queste riunioni è di chiarire alcuni aspetti relativi alla risposta presentata e di raccogliere, se necessario, ulteriori informazioni. Come previsto dal mandato del meccanismo, gli Stati parte che svolgono la revisione e il segretariato rispettano la riservatezza di tutte le informazioni ottenute o utilizzate nel corso del processo di revisione del paese.

Secondo l'approccio della Commissione al processo di revisione, tale processo dovrebbe essere effettuato in modo trasparente e con il coinvolgimento di tutti i portatori di interessi. La partecipazione della società civile è fondamentale nella lotta alla corruzione. La posizione che da tempo ha assunto l'UE è che gli Stati parte della convenzione dovrebbero fare l'uso migliore possibile di tutte le informazioni e le competenze disponibili, incluse quelle della società civile. Un dialogo costruttivo tra gli Stati parte e la società civile migliorerà gli effetti e l'attuazione della convenzione. L'UE ha chiesto un effettivo coinvolgimento della società civile nel ciclo di revisione, come pure nella conferenza degli Stati parte e nei suoi gruppi di lavoro.

Azione 4: *la Commissione coordinerà con le altre istituzioni il contributo alla lista di controllo per l'autovalutazione e l'organizzazione della visita in loco relativa alla revisione, facendo il miglior uso possibile di tutte le informazioni e le competenze disponibili, incluse quelle della società civile, e cercherà di includere la società civile nella revisione.*

Se la proposta è accolta con favore, la visita in loco potrebbe essere organizzata a Bruxelles, con riunioni presso le principali istituzioni.

3. Pubblicazione della relazione di valutazione e impegni generali in materia di trasparenza

Al termine della revisione, il segretariato della convenzione redige una relazione di revisione con il sostegno degli Stati parte della convenzione, sulla base dei contributi forniti dalle parti che svolgono la revisione e in stretta cooperazione e coordinamento con la parte sottoposta a revisione. Il contenuto finale della relazione è deciso di comune accordo tra le parti che svolgono la revisione e la parte sottoposta a revisione. La relazione completa rimane riservata, a meno che la parte sottoposta a revisione non accetti di pubblicarla, mentre la sintesi viene sempre pubblicata. Alcune parti scelgono di pubblicare la loro lista di controllo per l'autovalutazione, la relazione completa sul paese e/o le informazioni fornite come seguito della revisione. La Commissione chiederà anche l'accordo delle altre istituzioni sul testo della relazione e sulla sua pubblicazione. La pubblicazione della relazione completa è stata riconosciuta come una buona pratica di trasparenza.

Nel 2014 la coalizione per la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione²¹ ha dato inizio a un impegno per la trasparenza. L'impegno è costituito da sei principi di trasparenza²² ed è stato sottoscritto da diversi Stati membri dell'UE²³. La Commissione sosterrà l'adesione dell'UE a tale impegno, il quale prevede che la relazione completa sia pubblicata.

Azione 5: *la Commissione consulerà a tempo debito le altre istituzioni riguardo alla pubblicazione della relazione di revisione completa e della relazione di autovalutazione.*

VI. Conclusione

Con la presente comunicazione, la Commissione informa tutte le istituzioni dell'UE della sua intenzione di avviare quanto prima il processo di revisione, dopo aver consultato le istituzioni in uno spirito di leale cooperazione. La Commissione intende compiere rapidi progressi nell'adempimento degli obblighi giuridici dell'Unione derivanti dalla convenzione con l'obiettivo di avviare la revisione al più presto possibile, prima dell'inizio della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2021.

La presente comunicazione definisce l'approccio per svolgere le fasi necessarie del processo di revisione nel pieno rispetto del principio di leale cooperazione e di autonomia amministrativa delle istituzioni. La Commissione invita le istituzioni dell'UE a partecipare pienamente e a cooperare in tutte le fasi del processo e in modo tempestivo.

²¹ La coalizione per la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione è una rete globale che riunisce oltre 350 organizzazioni della società civile in più di 100 paesi, impegnate a promuovere la ratifica, l'attuazione e il monitoraggio della convenzione.

²² <https://uncaccoalition.org/uncac-review/transparency-pledge/#:~:text=The%20UNCAC%20Coalition%20is%20seeking,in%20the%20UNCAC%20review%20mechanism>.

²³ Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.